

Codice A1820C

D.D. 27 febbraio 2026, n. 339

Rilascio della concessione demaniale ai sensi dell'Art. 10 del Decreto legislativo 25/11/2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118" ed autorizzazione idraulica N. 3127 per l'occupazione di 6 ettari dello specchio d'acqua denominato "RAVASANELLA" nei Comuni ...



ATTO DD 339/A1820C/2026

DEL 27/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Rilascio della concessione demaniale ai sensi dell'Art. 10 del Decreto legislativo 25/11/2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118" ed autorizzazione idraulica N. 3127 per l'occupazione di 6 ettari dello specchio d'acqua denominato "RAVASANELLA" nei Comuni di Roasio (VC), Sostegno (BI) e Villa del Bosco (BI) – Richiedente INFRALAB Srl. – Codice Pratica BIOC62

Con nota prot. n. 49664/A1820C del 7 novembre 2025, integrata con nota prot. n. 50277/A1820C in data 12 novembre 2025, la Società Infralab, con sede legale in Milano, Via Armando Diaz 7 – P.I. 10693940966, ha presentato istanza di concessione demaniale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs 190/2024 per l'occupazione dello specchio d'acqua denominato "RAVASANELLA" sito in provincia di Biella per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico a tecnologia flottante.

L'intervento richiesto prevede l'occupazione di una superficie complessiva di 60.000 mq di area demaniale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico flottante costituito da pannelli fotovoltaici galleggianti sulla superficie del bacino.

Della presentazione dell'istanza è stata data notizia sul Sito Internet di Regione Piemonte a decorrere dal 2 dicembre 2025.

Il settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 55159 dell' 11 dicembre 2025.

La comunicazione di avvio del porcedimento è stata trasmessa anche al Consorzio di Bonifica della

Baraggia Biellese e Vercellese in quanto gestore del bacino oggetto d'istanza.

Con nota prot. n. 55657/A1820C del 15 dicembre 2025 sono state richieste integrazioni con sospensione dei termini del procedimento. Le integrazioni sono pervenute con nota prot. n. 1442/A1820C del 15 gennaio 2026.

Preso atto che, a seguito della pubblicazione dell'avvenuta richiesta di concessione, è stata presentata istanza in concorrenza per gli stessi usi e finalità da parte della Società Apice Verde con nota al nostro protocollo al n. 57094/A1820C in data 22 dicembre 2025;

Ritenuto, ai fini dell'individuazione del concessionario, di procedere ai sensi dell'art. 8 del Regolamento regionale n. 10 del 16 dicembre 2022 "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14", ponendo a base di gara l'importo del canone demaniale annuo determinato, ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. n. 2656/A1801B del 12 dicembre 2024 – lettera h "occupazione di pertinenze idrauliche o alvei in disuso per usi diversi – coefficiente di rendimento annuale applicato 1/40 – in Euro 23.838,00

Preso atto che, in esito a tale procedimento, è pervenuta una sola offerta presentata della Società Infralb Srl che ha proposto un canone annuo pari ad EURO 24.600,00.

Preso atto che il comma 2 dell'art. 10 del d.lgs 190/2024 prevede che l'ente concedente rilasci la concessione entro i successivi sessanta giorni, *previa valutazione della sostenibilità economico finanziaria del progetto e accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione*, con nota 8246/A1820C del 16.02.2026 questo Settore ha richiesto alla Società Infralab srl la trasmissione, entro il 26 febbraio 2026, del Piano Economico Finanziario asseverato e l'accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione.

Con nota del 26 febbraio 2026, registrata al protocollo con n. 10300/A1820C in data 27 febbraio 2026, la società Infralab srl ha provveduto a trasmettere copia del piano economico finanziario e copia della richiesta di connessione alla rete elettrica

ritenuto che tale documentazione risponda a quanto previsto all'art. 10 comma 2 del d.lgs 190/2024 e ss.mm.ii..

Preso atto, per quanto di competenza e sulla base di quanto comunicato dalla Società richiedente, della sostenibilità finanziaria del progetto in argomento e che il medesimo PEF è stato elaborato tenendo in considerazione il canone annuo offerto per la concessione di che trattasi.

Preso atto inoltre che la documentazione trasmessa è comprensiva dell'accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione così come previsto al comma 2 dell'art. 10 del d.lgs 190/2024.

A seguito di istruttoria tecnica la realizzazione dell'opera in oggetto può ritenersi ammissibile, con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel dispositivo;

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi del comma 3 dell'Art. 10 del d.lgs 190/2024 la concessione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione unica che la Società INFRALAB dovrà presentare entro il termine di 30 giorni dalla data del provvedimento.

Ai sensi del comma 4 dell'Art. 10 del d.lgs 190/2024 il soggetto proponente stipula con l'ente concedente una convenzione a seguito del rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio e, da tale momento, sono dovuti i relativi oneri.

Contestualmente alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art.5, comma 1, del regolamento sono state versate le spese di istruttoria pari Euro 150,00 a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay, associata all'accertamento contabile 519/26 sul capitolo 31225.

Ritenuto di rinviare a successivo atto l'impegno e l'accertamento del deposito cauzionale di cui all'art. 11 del Regolamento 10R/22;

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8 – 8111 del 25.01.2024.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n.523/1904;
- Legge Regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- decreto legislativo n.118/2011;
- decreto legislativo n. 33/2013;
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021, aggiornato con il regolamento regionale di contabilità n. 11 del 21/12/2023;
- regolamento regionale n. 10/R/2022;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118";
- D.G.R n. 3-2182/2026/XII del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- legge regionale 3 febbraio 2026, n.3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- D.G.R. n. 1-2209-del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.";

determina

- di concedere ai sensi dell'art. 10 del d.lgs 190/2024 alla Società Infralab, con sede legale in Milano, Via Armando Diaz 7 – P.I. 10693940966, la concessione demaniale per l'occupazione di 6 ettari dello specchio d'acqua denominato "RAVASANELLA" nei Comuni di Roasio (VC), Sostegno (BI) e Villa del Bosco (BI) per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico a tecnologia flottante, come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza;
- di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 – N 3127 – ai soli fini idraulici il concessionario ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - a. i manufatti (moduli galleggianti) e il sistema di ancoraggio della piattaforma galleggiante (impianto fotovoltaico- floating) devono essere posati in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalle opere stesse;
 - b. i manufatti (moduli galleggianti) e il sistema di ancoraggio della piattaforma galleggiante (impianto fotovoltaico- floating) dovranno risultare conformi e risultare verificate secondo la normativa vigente ed essere assicurate in modo che il loro ancoraggio, della piattaforma galleggiante, dovrà essere di lunghezza sufficiente o dovranno essere adottati idonei dispositivi in modo da permetterne il galleggiamento della piattaforma sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del Lago inoltre il sistema di ancoraggio dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;
 - c. le varie opere presenti (pali a vite, blocchi di trattenuta, etc) dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di posa ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono posati tenendo in considerazione le caratteristiche geologico-tecniche del terreno;
 - d. il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;
 - e. prima dell'inizio dei lavori, il concessionario dovrà trasmettere al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli il progetto esecutivo allegando la nota del progettista incaricato, o comunque tecnico abilitato, nella quale vengono confermate tali prescrizioni;
 - f. prima dell'inizio dei lavori, il concessionario dovrà trasmettere al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la nota di asseverazione del Piano Economico Finanziario del Progetto esecutivo;
 - g. i lavori sono realizzati con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità della piattaforma (caso di danneggiamento) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta della piattaforma mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la pubblica incolumità;
 - h. il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse e di sicurezza senza diritto di indennizzi;
 - i. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo

Settore;

- j. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, deve ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
- k. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- l. durante la costruzione dell'opera non deve essere causata turbativa del buon regime idraulico del specchio d'acqua;
- m. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo deve essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; non può in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- n. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sono oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione da questo Settore;
- o. il concessionario deve comunicare a questo Settore l'inizio dei lavori nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione invia dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto presentato;
- p. i lavori in argomento sono eseguiti, a pena di decadenza della concessione, entro il termine di anni 3, con la condizione che, una volta iniziati, devono proseguire senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga in caso di giustificati motivi;
- q. il concessionario, sempre previa autorizzazione di questo Settore, deve mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si rendano necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- r. il Settore, in sede di rilascio del provvedimento di cui agli art. 8 o 9 del d.lgs 190/2024 valuterà gli ulteriori dettagli tecnici e conseguentemente retificherà il provvedimento sotto l'aspetto idraulico (R.D. 523/1904);
- s. *questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico;*
- t. *il concessionario dovrà chiedere prima dell'inizio dei lavori il parere di compatibilità della Provincia in merito alla fauna acquatica, ai in applicazione dell'art. 12 della L.R. 37/2006 e del relativo Regolamento approvato con D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 e successive modifiche e integrazioni.*

- di stabilire che:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento e previa sottoscrizione del verbale di consegna;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento della cauzione e del canone entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 30, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che il canone annuo, fissato in Euro 24.600,00 è soggetto a rivalutazione periodica secondo

quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell'anno in corso.

- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di sospendere la concessione, ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del d.lgs 190/2024
- di rinviare a successivo atto l'impegno e l'accertamento del deposito cauzionale di cui all'art. 11 del Regolamento 10R/22;
- di dare atto che l'importo di Euro 150,00, per spese di istruttoria, è stato versato in data 12 gennaio 2026 tramite pagamento spontaneo su Piemonte Pay.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensori:

Michele CRESSANO

Alberto MUGNI

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli